



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

**COMITATO REGIONALE SICILIA**

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO

CENTRALINO: 091.680.84.02

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

E-Mail [crlnd.sicilia01@figc.it](mailto:crlnd.sicilia01@figc.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2014/2015  
COMUNICATO UFFICIALE N° 353 CSAT 22  
DEL 17 FEBBRAIO 2015**

**DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Felice Blando e Sandro Geraci, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, nonché con la presenza, in funzione di consulente tecnico, del rappresentante A.I.A. A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 17 febbraio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

**Procedimento 109/A**

S.C.D. COLLESANO CALCIO (PA) avverso risultato gara Campionato 1° Cat Gir. "B", Collesano Calcio/ Bolognetta del 03/01/2015 - Comunicato Ufficiale n. 299 del 21/01/2015

Con appello ritualmente proposto la S.C.D. Collesano Calcio impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che nel rigettare il reclamo proposto avverso la regolarità della gara ne ha confermato il risultato conseguito in campo.

Secondo l'assunto difensivo la gara in questione avrebbe avuto una conclusione irregolare nel momento in cui il direttore di gara avrebbe, inspiegabilmente, fischiate la fine dell'incontro al 40' del 2° t.

Incontro che l'arbitro avrebbe fatto riprendere dopo oltre 20' minuti invitando le squadre a ridiscendere in campo.

E' a questo punto che la reclamante evidenzia che ha avuto difficoltà a reperire i calciatori che nelle more avevano lasciato l'impianto tant'è che solo dopo altri venti minuti scendeva in campo con appena con 9 calciatori ed i restanti minuti (sette) venivano disputati in un clima del tutto surreale.

La reclamante evidenzia ancora che: a) nessun riconoscimento è stato fatto dal direttore di gara all'inizio della ripresa dell'incontro; b) che ben cinque minuti dei sette fatti giocare si sono disputati senza che fossero apposte le bandierine ai quattro angoli del campo; c) senza che fossero presenti gli assistenti di parte; d) che nessuna delle due squadre ha effettivamente giocato detti ultimi minuti della partita tant'è che gli stessi calciatori della reclamante hanno effettuato un c.d. "trenino" a cui avrebbe partecipato anche il custode del campo. Tutto quanto sopra, peraltro, sarebbe, a dire della reclamante, comprovato non solo dalle riprese filmate effettuate dall'emittente televisiva "Madonia eventi live" ma anche da alcuni filmati amatoriali realizzati da alcuni spettatori presenti all'incontro di cui ne chiede, ai fini istruttori, l'acquisizione.

Pertanto per le su esposte considerazioni chiede che questa Corte Sportiva di Appello in riforma della decisione del Giudice Territoriale voglia disporre la ripetizione della gara.

Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della società all'udienza odierna.

Nessuna controdeduzione è pervenuta da parte della resistente.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione dei filmati in quanto non prevista dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva. Infatti ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del C.G.S. i procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, della regolarità del campo di gioco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara si svolgono sul rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché degli atti ufficiali trasmessi da Organi della F.I.G.C., dalle Leghe, Divisioni e Comitati (comma 3.1); nonché sulle deduzioni ed eventuali controdeduzioni delle parti ove il procedimento sia stato instaurato su iniziativa di una società (comma 3.2).

Ciò posto ed esaminati gli atti del procedimento si rileva dal rapporto dell'arbitro che questi effettivamente al 40' del 2' t. sospendeva la gara perché a causa del "nervosismo", causato dalle continue proteste dei calciatori e dei dirigenti del Collesano, accusava un malore per cui necessitava di raggiungere il proprio spogliatoio.

Aggiunge ancora il direttore di gara che tale sospensione dipendeva anche dal fatto di potere ricontrollare i documenti di due calciatori del Collesano, di cui uno espulso nel primo tempo, che fisionomicamente si somigliavano.

Dopo circa quindici minuti, riferisce ancora il direttore di gara, comunicava alle squadre di rientrare in campo per riprendere l'incontro e mentre il Bolognetta si presentava a ranghi completi il Collesano, per protesta ritardava l'ingresso in campo di circa 7 minuti e comunque riprendeva il gioco con soli 9 calciatori.

Lo stesso direttore di gara dichiara che dopo circa cinque minuti dalla ripresa del gioco si accorgeva che mancavano le quattro bandierine le quali venivano riallocate dopo circa due minuti così da permettere la conclusione della gara.

Infine lo stesso ammette nel suo referto che dopo la ripresa della gara questa non si è svolta in maniera agonisticamente corretta atteso che i calciatori in questione facevano "melina".

In ragione di quanto sopra è stata disposta la convocazione del direttore di gara al fine di rendere chiarimenti in ordine a quanto effettivamente accaduto nel corso della gara in esame.

Ciò posto, visti gli atti ufficiali di gara, le deduzioni della reclamante ed udito il direttore di gara, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che il gravame debba trovare accoglimento atteso che la gara dopo la sospensione avvenuta al 40° del 2° t. non abbia più avuto regolare svolgimento stanti le gravi inadempienze commesse dal direttore di gara.

Infatti lo stesso arbitro ammette che dopo la ripresa della gara avvenuta dopo ben 22' dall'interruzione non ha in alcun modo verificato la regolarità del terreno di giuoco così come non ha proceduto ad una nuova identificazione dei calciatori di entrambe le società, per cui non è dato sapere chi abbia effettivamente partecipato all'incontro e se ne avesse effettivamente titolo.

Così come il direttore di gara non è in grado di confermare o meno se fossero presenti gli assistenti di parte alla ripresa della gara né risulta essere intervenuto disciplinarmente nei confronti dei tesserati rei di un comportamento antisportivo così come ammesso anche dalla reclamante (riferisce quest'ultima nei suoi motivi di gravame dell'effettuazione da parte dei suoi tesserati del c.d. "trenino" a cui partecipava anche il custode del campo) ed eufemisticamente definita "melina" dall'arbitro.

Il direttore di gara appare altresì contraddittorio dove dapprima sostiene che l'interruzione sarebbe avvenuta per un malore dovutogli dal nervosismo causato dalle continue proteste così da avere bisogno di rientrare nel proprio spogliatoio e subito dopo sostiene che l'interruzione sarebbe avvenuta per verificare un presunto scambio di persona tra due calciatori del Collesano di cui uno espulso nel corso del primo tempo.

Stante le evidenziate gravi manchevolezze regolamentari poste in essere dal direttore di gara la presente sentenza deve essere trasmessa al Comitato Regionale Arbitri per quanto di competenza, così come deve essere trasmessa al Comitato Regionale Sicilia L.N.D. in ordine alla ripetizione della gara, nonché alla Procura Federale per verificare eventuali responsabilità a carico della A.S.D. Collesano in ordine alla nota del 07/01/2015 diretta all' A.E. Manuela Giarratana ed allegata in atti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in accoglimento del proposto appello dispone la ripetizione della gara S.C.D. Collesano Calcio/Bolognetta, disponendo trasmettersi gli atti al Comitato Regionale Sicilia L.N.D., al Comitato Regionale A.I.A. ed alla Procura Federale per quanto di loro rispettiva competenza.

Dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 116/A**

A.S.D CITTA' DI PARTANNA (TP), avverso rigetto reclamo risultato gara Campionato Giovanissimi Provinciali Città di Partanna/Sport Club Mazara del 21/12/2014 – C.U. N° 27 del 15/01/2015 Delegazione Provinciale di Trapani.

Con appello ritualmente e tempestivamente proposto la A.S.D. Città di Partanna ha impugnato decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Trapani che ha rigetto, confermando il risultato conseguito in campo, il reclamo proposte in

prime cura dalla odierna appellante.

In buona sintesi la reclamante chiede che così come esposto nel reclamo proposto dinanzi al Giudice Territoriale a un lato venga accertato in via principale se i calciatori inseriti in distinta dall'ASD S.C. Mazara, privi di qualsiasi documento identificativo, erano tesserati per la predetta società alla data in cui si è svolta la gara con conseguente assegnazione di gara perduta a quest'ultima mentre sotto altro profilo ove nel caso venisse accertata la regolare posizione dei predetti giocatori, disporre la ripetizione della gara stante l'errore tecnico dell'arbitro il quale si è rifiutato di consegnare, alla reclamante, prima dell'inizio della gara la distinta della consorella come comprovato dalla dichiarazione rilasciata da quest'ultimo ed allegata in copia ai motivi di gravame.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti rileva che il primo motivo del presente reclamo era stato avanzato già dinanzi al giudice di prime cure il quale anziché accertare se i predetti calciatori erano tesserati per l'A.S.D. S.C. Mazara alla data dell'incontro rigettava il ricorso asserendo che l'arbitro li aveva riconosciuti personalmente con evidente discrasia tra il chiesto ed il pronunciato.

Evidenziato ciò il punto di gravame deve essere rigettato avendo accertato questa Corte, attraverso il servizio informatico di questa Federazione, che il calciatore Tumbiolo Emanuele, nato il 31 maggio 2000 risulta tesserato con A.S.D. S.C. Mazara dal 3/12/2014; che il calciatore Zouaoui Naim è tesserato per l'A.S.D. S.C. Mazara dal 26.11.2014 ed il calciatore Grillo Domenico è tesserato per l'A.S.D. S.C. Mazara dal 4/9/2014.

Per ciò che attiene al secondo motivo di gravame, vista la documentazione prodotta in atti ed acquisito specifico supplemento di rapporto, è stato possibile accertare che l'arbitro ha consegnato la distinta di gara ad entrambe le società prima dell'inizio dell'incontro.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 620,00.

### **Procedimento 117/A**

U.P.D SANTA CROCE (RG), avverso assegnazione gara perduta per 0-3 - Campionato Giovanissimi Provinciali Gir. "B" Gara UPD Santa Croce/A.S.D. GI.VA. Vittoria del 17/01/2015 – C.U. N° 32 del 21/01/2015 Delegazione Provinciale di Ragusa.

Con appello ritualmente e tempestivamente proposto la U.P.D. Santa Croce ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo atteso che il calciatore Criscione Lorenzo (non regolarmente tesserato alla data della gara), benchè inserito in distinta non ha mai preso parte alla gara in quanto era inserito tra i calciatori di riserva e non è stato utilizzato ragion per cui chiede che venga ripristinato il risultato conseguito in campo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti rileva che il calciatore sig. Lorenzo Criscione benchè inserito nella distinta della gara in oggetto disputatasi il 17 gennaio 2015 non risultava, a quella data, regolarmente tesserato per la suddetta società ( dagli

accertamenti effettuati risulta tesserato dal 19.01.2015).

Lo stesso calciatore identificato quale recante la maglia n. 78 non risulta, comunque, inserito tra i primi undici ma bensì tra le riserve per cui egli, in assenza di indicazioni contrarie, non risulta avere preso parte alla gara.

Ciò posto il reclamo deve trovare accoglimento in quanto ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del C.G.S. *“La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle norme contenute dalle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per l'attività di calcio a cinque”*

In considerazione di quanto sopra va, pertanto, ripristinato il risultato conseguito in campo ma in aggiunta alla sanzione a carico del dirigente accompagnatore già inflitta dal giudice di prime cure deve, avendolo omesso quest'ultimo, sanzionarsi la società reclamante a titolo di responsabilità oggettiva così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto appello ripristina il risultato conseguito in campo ed applica alla Soc. U.P.D. Santa Croce, a titolo di responsabilità oggettiva la sanzione di € 100,00 di ammenda.

Senza addebito di tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 118/A**

A.S.D. RESULTANA SAN LORENZO (PA), avverso assegnazione gara perduta per 0-3 Campionato 2° Cat. Gir. "B" Gara Resultana San Lorenzo/Calcio Rangers 1986 del 21/01/2015 – C.U. N° 299 del 21/01/2015.

Con appello ritualmente e tempestivamente proposto l'A.S.D. Resultana San Lorenzo ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo atteso che non avrebbe violato la norma in ordine all'utilizzo dei calciatori "Giovane" atteso che alla gara in questione avrebbe partecipato il calciatore sig. Spatola Marco nato l'11/05/1997 identificato con il n.12 e non già il n.1 Moschetti Alberto, inversione questa che sarebbe stata segnalata al direttore di gara prima di iniziare l'incontro.

A tale fine avanza una serie di richieste istruttorie a comprova di quanto asserito nei motivi di gravame.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all'udienza odierna.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare l'inammissibilità delle prove testimoniali dedotte così come parimenti inammissibile risulta la produzione fotografica prodotta in atti.

Infatti il presente giudizio si svolge in base agli atti ufficiali di gara quale è il referto arbitrale che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 fa piena prova di quanto avvenuto nel corso di una partita.

In particolare da detto referto non si evince in alcun modo che sia avvenuta la presunta sostituzione del n.1 con il n.12 fatto questo che è stato ulteriormente confermato anche dal

supplemento redatto dall'arbitro il quale dichiara che nessuna richiesta di modifica gli è stata mai avanzata dalla reclamante.

In considerazione di quanto sopra il proposto reclamo non può trovare accoglimento con conseguente conferma della statuizione del giudice di primo grado.

Deve, infine, disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di valutare il comportamento di un soggetto che dice di parlare a nome della reclamante e che nei giorni antecedenti alla presentazione dell'appello ha contattato, tramite "Facebook", il direttore di gara invitandolo a ricordare che nella predetta gara aveva giocato il n.12 in sostituzione del n.1.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento 120/A**

A.S.D. PACHINO (SR) avverso la sanzione dell'ammenda di € 200,00, la sanzione dell'obbligo di disputare 5 gare a porte chiuse, la squalifica del calciatore sig. Cristian Quartarone per 3 gare - Gara campionato allievi provinciali SR Pachino/Palazzolo del 17/01/2015 – C.U. n° 38 della Delegazione Provinciale SR del 21/01/2015.

Con appello ritualmente proposto la società appellante chiede, qui in sintesi, la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società contendenti sostenendo che la rissa verificatasi nello spazio antistante gli spogliatoi a fine gara è stata causata dal calciatore del Palazzolo sig. Staita, che avrebbe colpito con uno schiaffo il calciatore sig. Quartarone. Ne seguiva l'ingresso indebito di alcuni spettatori nello spazio antistante gli spogliatoi, ma non risulta all'appellante che siano stati colpiti calciatori o dirigenti ospiti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva preliminarmente che risulta omesso l'invio di copia dei motivi di appello alla controparte, sancito dall'art. 33 n° 5 C.G.S. Tale omissione determina l'inammissibilità dell'appello per ciò che concerne il risultato della gara. Rileva altresì che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. e 35 comma 2.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura di tale rapporto si evince che a fine gara il calciatore n° 18 del Palazzolo sig. Verga colpiva con uno spintone alle spalle il calciatore sig. Quartarone del Pachino che rispondeva con un pugno. Trattandosi di condotta violenta in danno di un avversario la sanzione di 3 gare assunta a carico del calciatore sig. Quartarone appare in linea al disposto di cui all'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. e va perciò confermata.

Si legge ancora in referto che a cagione di quanto sopra si scatenava una rissa alla quale si univano alcuni estranei, sostenitori della squadra locale, con la conseguenza che alcuni tesserati della squadra ospite subivano danni fisici refertati al Pronto Soccorso.

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che la fattispecie in esame è riconducibile all'art. 14 C.G.S. per cui vanno applicate le sanzioni previste dal comma 2.

Ragion per cui deve revocarsi la sanzione dell'obbligo di disputa di gare a porte chiuse, in

quanto detta sanzione non è prevista dal predetto comma 2 dell'art. 14 C.G.S. Conseguentemente va applicata la sanzione nel minimo edittale che deve essere ulteriormente ridotta ai sensi del comma 5 del su richiamato art. 14 C.G.S. ricorrendo una delle attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S., così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, contiene in € 400,00 la sanzione dell'ammenda così revocandosi l'obbligo di disputa di gare a porte chiuse e confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Senza addebito di tassa reclamo.

### **Procedimento 127/A**

A.S.D. FLORIDIA CALCIO (SR) avverso squalifica fino al 30.6.18 calciatore Quartarone Antonio, squalifica 9 gare calciatore Correnti Andrea e squalifica fino al 31.05.2015 allenatore Buda Luciano – campionato 1° Categoria Gir. H) gara Real Avola/A.S.D. Florida Calcio del 25/01/2015 – Comunicato Ufficiale n. 313 del 28.01.2015

La Società A.S.D. Florida Calcio ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe contestandone il contenuto e ritenendo le sanzioni applicate ingiuste e sproporzionate. In particolare, relativamente alla squalifica inflitta al calciatore Quartarone Antonio (capitano ASD Florida Calcio), chiede che la stessa sia revocata e applicata, seppur in forma ridotta, al calciatore Tinè Santino essendo quest'ultimo l'effettivo autore del presunto calcio che avrebbe colpito il direttore di gara (cfr. autodichiarazione allegata al reclamo). A tal proposito evidenzia che non si è trattato di un vero e proprio calcio ma piuttosto di un involontario tocco alla gamba dell'arbitro.

Inoltre le squalifiche inflitte al calciatore Correnti Andrea e all'allenatore Buda Luciano vengono ritenute ingiuste in quanto gli interessati non avrebbero spintonato l'arbitro ma solo allontanato i giocatori che gli stavano accanto e pertanto se ne chiede la revoca.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

In particolare dalla lettura dello stesso è dato evincersi che al 30° del 2° tempo, dopo l'assegnazione di una rete a favore del Real Avola, l'allenatore dell'A.S.D. Florida Calcio Sig. Buda Luciano e il calciatore Correnti Andrea, correvano verso il direttore di gara e mettendogli le mani sul petto lo spintonavano facendogli perdere l'equilibrio. Assumevano al contempo un atteggiamento irrispettoso, offensivo e minaccioso. Successivamente l'arbitro, circondato da tutta la squadra dell'ASD Florida Calcio veniva colpito da un calcio alla coscia senza tuttavia riuscire ad individuare l'autore.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che la squalifica inflitta al Capitano della A.S.D. Florida Sig. Quartarone Antonio deve essere revocata in virtù di quanto disposto dall'art. 3 comma 2 C.G.S. E' stato infatti possibile risalire all'effettivo autore del fatto grazie all'autodichiarazione rilasciata dal calciatore Tinè Santino la quale è coerente con la

descrizione dei fatti fornita dal direttore di gara. Conseguentemente al sig. Tinè va applicata la squalifica come da dispositivo, che nella sua determinazione tiene conto del fatto che detto gesto violento è avvenuto in un unico singolo atto che peraltro non ha determinato danni fisici al direttore di gara.

Le squalifiche inflitte dal Giudice di prime cure al calciatore Correnti Andrea e all'allenatore Buda Luciano appaiono invece eque e ben proporzionate e pertanto devono essere confermate in virtù di quanto disposto dall'art. 19 comma 4 lett. d) C.G.S. Entrambi i tesserati hanno infatti tenuto un comportamento violento nei confronti dell'arbitro aggravato da un atteggiamento offensivo e minaccioso

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo revoca la squalifica fino al 30.6.18 inflitta al calciatore Quartarone Antonio e applica la squalifica fino al 17.2.18 al calciatore Tinè Santino.

Conferma nel resto l'impugnato provvedimento.

Senza addebito della tassa reclamo.

### **Procedimento 128/A**

S.S.D. Catania S. Pio X a.r.l. (CT) avverso squalifica per cinque gare del calciatore sig. Salvatore Condorelli - Campionato Allievi Regionali Gir. "D" - Gara Olimpique Priolo/San Pio X del 24 gennaio 2015 – C.U. n° 312/ sgs 65 del 28/01/2015

Con rituale e tempestivo appello la Società Catania S. Pio X ha impugnato la decisione in epigrafe riportata, sostenendo che a causa della condotta non regolamentare del giovane calciatore sig. Salvatore Condorelli, *“peraltro pentito della reazione verbale avuta”*, sarebbe avvenuta una baruffa più che una rissa, senza nessuna particolare conseguenza. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che il giudizio si fonda sugli atti ufficiali di gara e che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 commi 1.1 e 2.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare.

Orbene, dalla lettura del referto di gara si evince che al 22° del secondo tempo il calciatore sig. Salvatore Condorelli è stato espulso per proteste e per comportamento minaccioso e offensivo nei confronti del direttore di gara. Si legge altresì che al 42° del 2° tempo il predetto calciatore, si è indebitamente introdotto nel terreno di gioco provocando una rissa, nonché l'invasione del campo da parte di alcuni tifosi della squadra ospite, con la conseguente sospensione della gara per circa sei minuti.

Da tutto quanto sopra appare evidente che la sanzione irrogata appare adeguata a quanto attribuito al calciatore in questione, tenuto conto del reiterarsi di comportamenti non regolamentari che hanno indirettamente determinato una lunga sospensione della gara.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.



**Procedimento 133/A**

A.S.D. Pol. ARES Menfi (TP) avverso squalifica 4 gare calciatore Campisi Filippo – gara di campionato 1° Categoria Gir. A Pro Villabate Calcio/A.S.D. Pol. Ares Menfi del 01/02/15 – Comunicato Ufficiale n. 328 del 4.2.15

La Società A.S.D. Pol. Ares Menfi ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe. La reclamante contesta fermamente i fatti così come descritti dall'arbitro sostenendo che il proprio calciatore Campisi Filippo, dopo essere stato espulso dal campo, avrebbe pronunciato solo parole di incredulità nei confronti del direttore di gara. Il comportamento assunto andrebbe considerato come una semplice protesta contenuta nei modi e nei termini e chiede pertanto la riduzione della squalifica ad una o al massimo due gare.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

In particolare dalla lettura dello stesso è dato evincersi che al 48° del 2° tempo il calciatore N.10 della A.S.D. Ares Menfi Campisi Filippo, dopo essere stato espulso dal campo per proteste, si rivolgeva all'arbitro pronunciando parole offensive e assumendo un atteggiamento irrispettoso.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che in virtù di quanto descritto dall'arbitro nel suo rapporto la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Campisi Filippo deve essere rideterminata in termini più equi dovendo applicarsi solo l'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. La protesta che ha determinato l'espulsione e la successiva condotta offensiva e irrispettosa tenuta dal Campisi nei confronti dell'arbitro vanno comunque valutate in un unico contesto

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce a 3 gare la squalifica inflitta al calciatore Campisi Filippo.

Senza addebito della tassa reclamo.

**Procedimento 150/A**

A.S.D. OLIMPIQUE PRIOLO (SR) omologazione campionato 3° Categoria gara Pro Melilli/Olimpique Priolo del 08/02/2015 – Comunicato Ufficiale n. 41 del 09.02.2015 delegazione provinciale Siracusa

La Società A.S.D. Olimpique Priolo ha inoltrato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe chiedendo che le venga assegnata gara vinta per 0-3 e, in subordine, la ripetizione della medesima.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che il reclamo risulta

inammissibile essendo pervenuto fuori termine. Dall'esame degli atti è dato evincersi che il gravame risulta spedito in data 11.02.2015 e pervenuto a questa Corte Sportiva in data 13.02.2015. Il comunicato ufficiale n. 107/A del 12.01.2015 (abbreviazione dei termini), in vigore al momento della proposizione del gravame (trattandosi di quart'ultima gara di campionato) dispone, infatti, il deposito dell'atto di appello, presso la segreteria del Comitato, entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente il provvedimento che si intende impugnare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo € 130,00 non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 17/02/2015**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**